

Stagione Sportiva 2018-19

Tornei Coppe e Rassegne di Calcio

COMUNICATO UFFICIALE

N. 07 del 27 / 04 / 2019



facebook
k

Sostieni lo sport di base

Chiedi l'amicizia su Facebook a:

“Uisp Lombardia”

Il Comunicato comprende:

- Comunicazioni alle Società (**deroga alle N.P. art.30 Tesseramento**)
- Torneo Regionale, Coppa Lombardia e Summer Cup
- Società qualificate per le Finali Regionali 2019
- Commissione Disciplinare d'Appello Delibere n. 06 – 07 e 08



Uisp Unione Italiana Sport Per tutti - Comitato Regionale Lombardia

20158 Milano (MI) - Via Guerzoni, 23 - Tel. 02-83428950 Fax 02 83428956
- lombardia@uisp.it - www.uisp.it/lombardia - C.F.: 08656790154

ORGANIGRAMMA STRUTTURA CALCIO REGIONALE LOMBARDIA

Responsabile Struttura Attività Calcio

Tommaso Ramundo

Responsabile Attività

Luca Ruspini

Settore Arbitrale

Maurizio Casapollo

Giudice disciplinare di I° grado

Angelo Grotto

Commissione Disciplinare di II° grado

Responsabile

Commissione giudicante

Lorenzo Scano

Massimo Nanni

Raciti Domenico

COMUNICAZIONI alle SOCIETA'

Tutela Sanitaria

La Normativa Vigente in materia di TUTELA SANITARIA prevede che tutti gli atleti partecipanti alle gare siano in possesso dell'idoneità fisica, quindi l'obbligo del certificato medico rilasciato dai Centri di Fisiologia Sportiva che ne attestino la specifica idoneità..

Il rispetto della Normativa è a cura del legale rappresentante della Società/Associazione (Presidente), il quale con l'iscrizione al campionato attesta di esserne a conoscenza e conseguentemente di essere in regola con quanto prescritto.

Nuova App, gestione

Nel corso delle manifestazioni regionali verrà utilizzata l'app, che permetterà di seguire le fasi delle gare tramite lo smartphone .

Al sito regionale, tutti i partecipanti potranno visionare: calendari, classifiche ed eventuali sanzioni.

Sarà inoltre possibile ai dirigenti registrarsi al sito predisposto per ricevere le web-app per avere informazioni sulle prossime gare in programma, gestire le distinte e i numeri maglia con pochi e semplici tocchi sul proprio telefonino.

Deroga alle Norme di Partecipazione

Art. 30 R.A. Tesseramento

Si deroga:

Le Società che si sono qualificate per le Finali Regionali Calcio possono tesserare ulteriori atleti (presso la UISP Territoriale di competenza), entro e non oltre il **30 aprile 2019**.

GARE del 14 aprile 2019

TORNEO REGIONALE

GIRONE A

UISP REZZATO	IVAL LITOCARTOTECNICA	2 (5)	2 (4)
--------------	-----------------------	------------------------	------------------------

CLASSIFICA

	SQUADRA	Punti	Gio	Vin	Nul	Per	G.F.	G.S.	C.D.
1	UISP REZZATO	5	2	2	0	0	5	3	6
2	IVAL LITOCARTOTECNICA	4	2	1	0	1	5	2	2
3	CRAL AERMACCHI	0	2	0	0	2	1	6	63

GIRONE B

AV METAL POWDERS	DARWIN	(0) 7	(0) 6
------------------	--------	------------------------	------------------------

CLASSIFICA

	SQUADRA	Punti	Gio	Vin	Nul	Per	G.F.	G.S.	C.D.
1	AV METAL POWDERS	5	2	2	0	0	1	0	9
2	DARWIN	4	2	1	0	1	2	1	4
3	A.S.D AMATORI CLUB 94	0	2	0	0	2	1	3	2

GIRONE C

TERMOIDRAULICA MASSETTI ROCCAF	REAL VILLASANTA	(2) 3	(2) 5
-----------------------------------	-----------------	----------	----------

CLASSIFICA

C.D.	C.D.	C.D.	C.D.	C.D.	C.D.	C.D.	C.D.	C.D.	C.D.
1	REAL VILLASANTA	5	2	2	0	0	5	3	5
2	TERMOIDRAULICA MASSETTI ROCCAF	3	2	1	0	1	2	2	16
3	US CICOGNARA COGOZZO	1	2	0	0	2	1	3	4

MARCATORI

2 reti	PETTENO FABIO	UISP REZZATO
	VILLA ANDREA	REAL VILLASANTA
1 reti	MASTROIANNI CHRISTIAN	CRAL AERMACCHI
	GALLINA MARCO	UISP REZZATO
	CAROLLA GIANLUCA	AV METAL POWDERS
	CAIRONI RICCARDO	REAL VILLASANTA
	LOVATO RICCARDO	US CICOGNARA COGOZZO
	ANGHILERI PIETRO GIORGIO	DARWIN
	DAMIANO JACOPO	DARWIN
	VALIARI GIANLUCA	A.S.D AMATORI CLUB 94

DISCIPLINA

<< PRIME AMMONIZIONE >>	
UISP REZZATO	SERIOLI ROBERTO
IVAL LITOCARTOTECNICA	BUALI MATTEO
	ZANCOGHI MATTEO
AV METAL POWDERS	FUMAGALLI ALBERTO
DARWIN	ANGHILERI PAOLO GIACOMO
	ANGHILERI PIETRO GIORGIO
	MAFIO GIANLUCA
	PAOLINO FRANCESCO
TERMOIDRAULICA MASSETTI ROCCAF	DEPOLI RAOUL
REAL VILLASANTA	FAVA ALESSANDRO
	LOVATO RICCARDO
	VILLA ANDREA

<< SQUALIFICHE PER SOMMA DI AMMONIZIONI >>	
art. 215 R.T.N. Calcio e N.P. paragrafo Provvedimenti disciplinari -seconda ammonizione in gare differenti-	
UISP REZZATO	BODEI PAOLO
	DONNESSCHI JACOPO
AV METAL POWDERS	SORRENTINO CIRO
	ROSCO LUCA

« SQUALIFICHE DI 2 GIORNATE »

AV METAL POWDERS	CAMMARATA TOMMASO - OFFESE NEI CONFRONTI DI SOCI (TERNA ARBITRALE) ART. 218 R.T.N. CALCIO
-------------------------	--

« AMMENDE »

AV METAL POWDERS	AMMENDA DI € 20,00 - OFFESE NEI CONFRONTI DI SOCI (UFFICIALI DI GARA)
-------------------------	---

« DELIBERA »

CRAL AERMACCHI	RITIRO DELLA SQUADRA DA UNA MANIFESTAZIONE art. 197 RTN), SI DELIBERA: - CONFISCA DELLA CAUZIONE - SOSPENSIONE DALL'ATTIVITA' PER 1 (uno) ANNO -
-----------------------	---

COPPA LOMBARDIA
GIRONE A

PONTERRESE	UMBO UNITED	0	1
------------	-------------	----------	----------

CLASSIFICA

	SQUADRA	Punti	Gio	Vin	Nul	Per	G.F.	G.S.	C.D.
1	UMBO UNITED	3	2	1	0	1	2	2	4
2	S. ANNA 2000	3	2	1	0	1	2	2	8
3	PONTERRESE	3	2	1	0	1	1	1	11

GIRONE B

FRANCK'S TEAM	BAR LA TORRE	0	5
---------------	--------------	----------	----------

CLASSIFICA

	SQUADRA	Punti	Gio	Vin	Nul	Per	G.F.	G.S.	C.D.
1	BAR LA TORRE	5	2	2	0	0	6	1	5
2	CALCIO CARUGATE 1987	4	2	1	0	1	3	2	11
3	FRANCK'S TEAM	0	2	0	0	2	1	7	7

GIRONE C

AMATORI ISEO PARATICO	CHRIS BAR	1	2
-----------------------	-----------	----------	----------

CLASSIFICA

	SQUADRA	Punti	Gio	Vin	Nul	Per	G.F.	G.S.	C.D.
1	CHRIS BAR	6	2	2	0	0	4	1	9
2	AMATORI ISEO PARATICO	3	2	1	0	1	2	2	3
3	ATLETICO AREA	0	2	0	0	2	0	3	4

MARCATORI

3 reti	MONTAGNINI MATTIA	BAR LA TORRE
2 reti	PELIZZARI MARCO	S. ANNA 2000
	GALBIATI FRANCESCO	CALCIO CARUGATE 1987
	MASSAGRANDE JACOPO	CHRIS BAR
1 reti	D'AMORE GIOVANNI MARCO	CALCIO CARUGATE 1987
	AMMIRATI ALESSANDRO	UMBO UNITED
	TENGATTINI LUCA	AMATORI ISEO PARATICO
	CRISTEA ANDREI	CHRIS BAR
	ROVERSI EDGAR	BAR LA TORRE
	GAVIOLI MATTIA	BAR LA TORRE
	SOMENZI GABRIELE	PONTERRESE
	BONFANTI CHRISTOPHER	BAR LA TORRE
	CRISTEA ALIN	CHRIS BAR
	MAGNANI MIRKO	UMBO UNITED
	PEROTTA SAMUELE	FRANCK'S TEAM
	FERRARI NICOLA	AMATORI ISEO PARATICO

DISCIPLINA

« PRIMA AMMONIZIONE »	
PONTERRESE	PASQUALI STEFANO
	BERTANI MIRKO
UMBO UNITED	SOLLAI MARCELLO
	ZODDA ALFREDO
	AMMIRATI ALESSANDRO
FRANCK'S TEAM	BIANCHI ALESSANDRO
	SANTI ALESSIO
BAR LA TORRE	BOMBARDA LUCALBERTO
	GAVIOLI MATTIA
	MANTOVANI MATTEO
AMATORI ISEO PARATICO	MASTAGLIA MATTEO
	SBARDELLATI LORENZO
	AMAR GORA
CHRIS BAR	BASSANELLO ANDREA
	ZANI ANTONIO
	CRISTEA ALIN

« SQUALIFICHE PER SOMMA DI AMMONIZIONI »	
art. 215 R.T.N. Calcio e N.P. paragrafo Provvedimenti disciplinari -seconda ammonizione in gare differenti-	
FRANCK'S TEAM	PEROTTA SAMUELE

« SQUALIFICHE DI 1 GIORNATA »

PONTERRESE	LODI RIZZINI ANDREA - ESPULSIONE PER SOMMA DI AMMONIZIONI IN CAMPO ART. 215 R.T.N. CALCIO
PONTERRESE	BERTANI MIRKO - OFFESE NEI CONFRONTI DI SOCI ART. 218 R.T.N. CALCIO (TERN RBITRALE)
CHRIS BAR	PICARONE DOMENICO OFFESE NEI CONFRONTI DI SOCI ART. 218 R.T.N. CALCIO
CHRIS BAR	DURANTE ROBERTO - OFFESE NEI CONFRONTI DI SOCI ART. 218 R.T.N. CALCIO

« SQUALIFICHE DI 2 GIORNATE »

PONTERRESE	BERTANI MIRKO - OFFESE NEI CONFRONTI DI SOCI ART. 218 R.T.N. CALCIO (TERN RBITRALE)
-------------------	--

« AMMENDE »

CHRIS BAR	OFFESE RIPETUTE NEI CONFRONTI DI SOCI ART. 205 R.T.N. CALCIO AMMENDA EURO 20,00
AV METAL POWDERS	OFFESE NEI CONFRONTI DI SOCI (UFFICIALI DI GARA) ART. 205 R.T.N. CALCIO AMMENDA EURO 20,00

SUMMER CUP
GIRONE A
CLASSIFICA

	SQUADRA	PT	PG	Vin	Nul	Per	G.F.	G.S.	C.D.
1	F.C CONCOREZZO	6	3	2	0	1	10	7	9
2	U.S ROVIZZA SIRMIONE	6	3	2	0	1	11	3	11
3	REAL PORTO	3	3	1	0	2	3	9	16
4	A.S.D. BASIANO	3	3	1	0	2	5	10	9

GIRONE B
CLASSIFICA

	SQUADRA	PT	PG	Vin	Nul	Per	G.F.	G.S.	C.D.
1	LA TAMENI	6	3	2	0	1	7	4	15
2	POL. LEVATA	4	3	1	0	2	4	4	2
3	ASD JUNIORS CERLONGO	4	3	1	0	2	4	4	14
4	OR. S. GIULIANO	4	3	2	0	1	3	6	7

**Società qualificate per Finali Regionali (08-09 giugno 2019
– Cesenatico)**

Torneo Regionale

**UISP Rezzato
AV Metal Powders
Real Villasanta
Ival Litocartotecnica**

Coppa Lombardia

**Umbo United
Bar La Torre
Chiris Bar
Calcio Carugate 1987**

Torneo UISPino:

In attesa di conferma da parte delle Società interessate.

Commissione Disciplinare D'Appello della Regione Lombardia
DECISIONE N. 06 - 20 - 04 -2019 -

Collegio Giudicante: Scano Lorenzo – Raciti Domenico – Nanni Massimo
Ha emanato la seguente decisione.

Ricorrente **Soc. F.C. Campitello**
S. d. A. Calcio Uisp Mantova

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Con atto trasmesso alla segreteria della SDA Calcio Uisp Regionale Lombardia il 11/04/2018, tramite Raccomandata a/r, inviata il giorno 04/04/2019, dalla Società **F.C. Campitello**, del comitato di Mantova, propone a questa Commissione Disciplinare d'Appello della Regione Lombardia, ricorso avverso la decisione assunta per i provvedimenti emanati dalla commissione Giudicate del Comitato Uisp Calcio Mantova, riferito alla gara del 01/04/2019 tra la **F.C. Campitello vs Ducale**, del Campionato a 11 Over 35 – Play off- Girone B, terminata regolarmente con il risultato di 2 – 2.

La Soc. ricorrente nella sua interpretazione dei fatti, riporta:

In riferimento al referto del Giudice Sportivo nella sezione decisioni a carico della Società Ducale troviamo un'incongruenza legata all'art. citato e alla descrizione di riferimento "Sostenitori di parte non iscritti in distinta gara presso la panchina".

Incongruenza legata all'Art.210 mentre l'Art.198 è quello riferito all'accaduto descritto dal Direttore di Gara.

Durante la partita, come scrive il Direttore di Gara, la Ducale ha portato all'interno del rettangolo di gioco numerose persone non segnate in distinta, che hanno preso parte verbalmente per tutta la gara e fisicamente in concomitanza all'espulsione, come da referto, dell'allenatore della Ducale Vincenzi Selvino e del giocatore dei 'FC Campitello Rosa Matteo.

CHIEDE

La sanzione corretta riferita a tale evento, come scritta nell'articolo 198.

Non possiamo credere che una società di calcio, possa, con solo un ammenda da 25,00 euro far entrare nel rettangolo di gioco chi vuole e senza essere in distinta per tutto il periodo della partita.

PREMESSO

➤ che l'Uisp (Unione Italiana Sport Per tutti) è l'associazione di sport per tutti, che ha l'obiettivo di estendere il diritto allo sport a tutti i cittadini. **Lo sport per tutti è un bene che interessa la salute, la qualità della vita, l'educazione e la socialità.** Sport, diritti, sociale, ambiente e solidarietà sono le parole guida di questa associazione;

- che l'obiettivo dell'Uisp è quello di giungere ad una sensibilizzazione dell'opinione pubblica e ad una pacifica convivenza fra persone di diverse culture attraverso **l'uso dello sport come strumento di socializzazione**;
- che la Uisp ed in particolare la SDA Calcio è retta dai requisiti della amatorialità (principio inderogabile di cui alla Carta dei principi), dell'associazionismo, ovvero di un'attività esclusivamente dedicata ai soci, e di autonomia normativa nel settore disciplinare, della esclusività della giurisdizione, dalla esclusività delle fonti normative anche esse inderogabili, così come dai principi di prova legale (salvo verifiche di falso) del referto arbitrale.

Questa corta disciplinare d'appello della Regione Lombardia

- Visto l'atto presentato a questa corte nei termini previsti dal nuovo R. T. N.
- Preso atto del versamento della cauzione al ricorso;
- Preso atto dell'istanza di richiesta di impugnazione della pena amministrativa nei confronti della Società avversaria, Ducale, visionandone attentamente la documentazione presentata;
- Visionato il comunicato ufficiale n° 23 del 03/04/2019, del SDA Calcio Mantova;
- Visionato, il referto Arbitrale;

e prima di entrare nel merito del ricorso, analizzando gli atti presentati, osserva che la Società ricorrente F.C. Campitello Novellini, nella sua esposizione del ricorso ha ommesso di elencare il numero dell'affiliazione alla Uisp e il numero di tessera del suo rappresentante legale.

La società ricorrente non ha presentato nessuna documentazione di dimostrazione dell'avvenuta informazione del ricorso alla Società avversaria Ducale, del quale motivo del ricorso.

MOTIVAZIONE

- Visto il contenuto dell'Art. 159 del RTN, lettera j), che stabilisce che copia del ricorso deve essere inviata, nello stesso termine perentorio previsto per la presentazione degli stessi, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, all'Associazione cui l'atto illecito sia addebitato per fatto proprio o di un suo socio, affinché quest'ultima possa svolgere le sue deduzioni nell'eventuale controricorso (Art. 164 RTN).
- Accertato che la ricorrente non ha trasmesso copia della ricevuta attestante l'avvenuto invio alla controparte del ricorso presentato alla Commissione Disciplinare D'appello Regionale Lombardia.
- Visto il contenuto dell'Art. 159 del RTN, lettera a), il nominativo del Socio o dell'Associazione o Società Sportive ricorrente (corredato da relativo numero di Tessera UISP o di Affiliazione);
- Accertato che la ricorrente non ha indicato nessun numero di affiliazione o di tessera del responsabile della Società come da Art 159 RTN.

P. Q. M.
La Commissione Disciplinare D'Appello
Dispone

- **Di Rigettare** l'istanza del Reclamo della Società **F. C. Campitello**, per le motivazioni sopra citati, riguardanti l' art. 159 R.T.N. lettera a) - lettera j).
- Dare attuazione a quanto previsto dal dispositivo del Giudice di prima istanza della Struttura Calcio Territoriale di Mantova, pubblicato sul Comunicato Ufficiale n° 23 del 03/04/2019, Riferiti al caso del ricorso.
- Si dispone l'incamerazione della cauzione, per il rigetto del reclamo.
- Si dispone che detta delibera sia pubblicata integralmente sul comunicato ufficiale della Attività Calcio Uisp Regionale Lombardia e della Attività Calcio Uisp del comitato di Mantova, per gli adempimenti di cui all'Art. 184 del Reg. T. N. vigente.

Così deciso in Milano, il 20/04/2019

Comm. Disciplinare d'Appello
Uisp Calcio Reg. Lombardia

Scano Lorenzo

Nanni Massimo

Raciti Domenico

La presente delibera, composta da n° 4 pagine, è stata inviata, in data 20/10/2019, via e-mail a:

- Comitato Uisp Calcio Comitato di Mantova
- Comitato Regionale Uisp Calcio Lombardia
- FC Campitello - fccampitello2012@gmail.com

Commissione Disciplinare di II° Grado della Regione Lombardia

DECISIONE N. 07 - 27 - 04 - 2019

Collegio Giudicante: Lorenzo Scano – Domenico Raciti – Massimo Nanni

Ha emanato la seguente decisione.

Ricorrente **Soc. A.S.D. San Biagio Calcio**

S. d. A. Calcio Uisp Mantova

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Con atto trasmesso alla segreteria della SdA Calcio Uisp Regionale Lombardia il 10/04/2019, tramite e-mail, dal Comitato UISP Mantova Attività Calcio, la Società **Soc. A.S.D. San Biagio Calcio**, propone a questa Commissione Disciplinare di II° Grado della Regione Lombardia, ricorso avverso i provvedimenti disciplinari, emanati dal Giudice di primo grado del S.d.A. Calcio Uisp del comitato di Mantova, come da comunicato n° 30 del 04/04/2019, riferiti alla gara di Play off del campionato di Calcio Open a 11, disputata il 29.03.2019, tra le Società **Amatori Vignoni Casalmoro vs A.S.D. San Biagio Calcio**.

I provvedimenti impugnati, così come pubblicati con Comunicato n. 30 del 04.04.2019 del S.d.A. Calcio Uisp Mantova, sono:

- a) **Ammenda € 50,00**, per atti di violenza nei confronti di soci da parte del pubblico – Art. 208 del R.D. R.T.N.;
- b) **Squalifica di MESI 8** del giocatore del A.S.D. San Biagio Calcio Sig. CAVICCHINI Rudy, per atti di violenza a gioco fermo ripetuti nei confronti di un Avversario – Art. 227 (Art. 107 del R.D.) R.T.N.;
- c) **Squalifica di MESI 4** del giocatore del A.S.D. San Biagio Calcio Sig. BERNARDELLI Stefano, per atti di violenza a gioco fermo nei confronti di avversari nella mischia – Art. 226 (Art. 107 del R.D.) R.T.N.

La Società ricorrente, adducendo varie motivazioni, richiede, rispettivamente:

relativamente al punto a) l'annullamento dell'ammenda di € 50,00;

relativamente al punto b) la derubricazione della violazione addebitata al proprio giocatore Cavicchini Rudy a "scorrettezza a gioco fermo o in situazione chiaramente estranea alla fase di gioco in corso", di cui all'art. 224 R.T.N. o, in subordine, ad "atto di violenza a gioco fermo o in situazione chiaramente estranea alla fase di gioco in corso" di cui all'art. 226 R.T.N., con conseguente riduzione della squalifica inflitta;

relativamente al punto c) l'annullamento della squalifica inflitta al proprio giocatore Bernardelli Stefano.

- Accertato che l'atto è stato presentato nei termini previsti dal nuovo R.T.N.
- Preso atto del versamento della cauzione al ricorso;
- Preso atto delle istanze di richiesta di annullamento e di riduzione delle sanzioni inflitte dal Giudice di I° Grado del S.d.A. Calcio Uisp del comitato di Mantova;
- Visionata attentamente la documentazione presentata;
- Visionato il Comunicato Ufficiale n° n. 30 del 04.04.2019 del S.d.A. Calcio Uisp Mantova;
- Visionati i referti degli Ufficiali di gara, con le integrazioni;

Premesso

- Che la UISP ed in particolare la S.d.A. Calcio Uisp è retta dai requisiti dell'amatorialità (principio inderogabile di cui all'art. 1 della Carta dei Principi)
- Pur non entrando nel merito del ricorso ma volendo considerare le motivazioni addotte, va chiarito che la Carta dei Principi, posta a fondamento dei diritti e dei doveri delle Associazioni e dei Soci, il Principio di lealtà in base al quale ogni socio deve sempre comportarsi con correttezza e lealtà, evitando qualsiasi atto teso a raggiungere un vantaggio ingiusto.
- **Principio di lealtà:** ogni Socio deve sempre comportarsi con correttezza e lealtà, evitando qualsiasi atto teso a raggiungere un vantaggio ingiusto o a provocare danno alla salute altrui. Deve quindi essere rifiutata e prevenuta qualsiasi forma di violenza **fisica o morale**.
- Che la UISP (Unione Italiana Sport Per tutti) è l'associazione di sport per tutti che ha l'obiettivo di estendere il diritto allo sport a tutti i cittadini. **Lo sport per tutti è un bene che interessa la salute, la qualità della vita, l'educazione e la socialità.** Sport, diritti, sociale, ambiente e solidarietà sono le parole guida di quest'Associazione. Che l'obiettivo è quello di giungere a una sensibilizzazione dell'opinione pubblica e a una pacifica convivenza fra persone di diverse culture attraverso **l'uso dello sport come strumento di socializzazione.**

MOTIVAZIONE

Questa Corte Disciplinare Regionale della Lombardia, dopo aver analizzato attentamente gli atti ricevuti, richiesti chiarimenti al comitato di Mantova SdA Calcio Uisp, letti i referti degli Ufficiali di gara, con le integrazioni degli stessi pervenute a questa commissione, ritiene che non sussista nessuna ragione per dubitare sulla veridicità e sulla sequenza degli eventi riportati, al di là di quanto affermato dai ricorrenti.

Relativamente al provvedimento di cui al **punto a)** del ricorso, verificato che nessuno dei componenti la terna arbitrale è riuscito ad identificare con certezza a quale squadra appartenessero i sostenitori indebitamente entrati sul terreno di gioco partecipando alla rissa che si era venuta a creare, questa Corte ritiene non applicabile la sanzione comminata Giudice Unico di I° Grado, in base all'art. 208 R.D. del

R.T.N. Infatti, affinché si configuri il comportamento violento di sostenitori al seguito, è necessario in primo luogo accertare la loro appartenenza ad una delle parti.

Relativamente al provvedimento di cui al **punto b)** del ricorso, considerato che gli Ufficiali di gara hanno concordemente descritto, nei rispettivi referti ed integrazioni, atti di violenza reiterati da parte del giocatore Cavicchini Rudy - tessera Uisp n° 190086485, nei confronti di un avversario, anche dopo che quest'ultimo era caduto a terra, questa Corte ritiene del tutto appropriata l'applicazione dell'art. 227 R.D. R.T.N., confermando pertanto la squalifica di mesi 8, pari al minimo edittale previsto dalla norma suddetta.

Relativamente al provvedimento di cui al **punto c)** del ricorso, pur riportando che, da parte di altri giocatori intervenuti sul luogo della rissa, vi era l'intenzione di allontanare i vari contendenti, gli Ufficiali di gara affermano che il giocatore Bernardelli Stefano, tessera Uisp n° 192286470, era chiaramente identificato mentre sferrava violenti calci agli avversari, dopo essere accorso sul luogo partendo dal centrocampo. Considerata l'aggravante in qualità di capitano della squadra, ma valutando le attenuanti per la volontà di separare i vari contendenti, anche con spintoni e calci, l'azione si configura comunque come atto di violenza nei confronti di soci. Non si giustifica, pertanto, la richiesta dei ricorrenti di annullare la squalifica di mesi 4, inflitta dal Giudice Unico di I° Grado, pari al minimo edittale previsto dall'art. 226 del R.D., la cui applicazione appare del tutto congrua a questa Corte.

P. Q. M.

La Commissione Disciplinare di II° Grado della Regione Lombardia

DELIBERA di

- **Accogliere parzialmente** l'istanza di ricorso, relativamente alla richiesta di cui al punto a) **annullamento** dell'ammenda di € 50,00, non riconoscendo la responsabilità oggettiva dell'atto per non aver accertato la appartenenza ad una delle parti di quei componenti del pubblico entrati indebitamente sul terreno di gioco.
- **Rigettare la richieste di derubricazione per** il Sig. Cavicchini Rudy - tessera Uisp n° 190086485, per le motivazioni sopra esposte, confermando la squalifica di mesi 8 (otto) dal 04/04/2019 a tutto il 04/02/2020, comprensivo della sospensione dell'attività del comitato di appartenenza;
- **Rigettare la richiesta di annullamento** della pena per il Sig. Bernardelli Stefano, tessera Uisp n° 192286470, per le motivazioni sopra esposte, confermando la squalifica di mesi 4 (quattro) dal 04/04/2019 a tutto il 04/10/2019, comprensivo della sospensione dell'attività del comitato di appartenenza;
- di restituire la cauzione versata, per effetto dell'accoglimento parziale del ricorso;
- che detta delibera sia pubblicata integralmente sul Comunicato Ufficiale della Attività Calcio Uisp Regionale Lombardia e della Attività Calcio Uisp del Comitato di Mantova, per gli adempimenti di cui all'Art. 184 R.D. del R.T.N. vigente.

Così deciso in Milano, il 27/04/2019

Comm. Disciplinare di II° Grado
Uisp Calcio Reg. Lombardia

Lorenzo Scano
Domenico Ruciti
Massimo Nanni

La presente delibera, composta da n° 4 pagine, è stata inviata, in data 27/04/2019, via e-mail a:

- Comitato Uisp Calcio Comitato di Mantova
- Comitato Regionale Uisp Calcio Lombardia.

Uisp Unione Italiana Sport Per tutti - Comitato Regionale Lombardia

20158 Milano (MI) - Via Guerzoni, 23 - Tel. 02-83428950 Fax 02 83428956
- lombardia@uisp.it - www.uisp.it/lombardia - C.F.: 08656790154

Commissione Disciplinare di II° Grado della Regione Lombardia

DECISIONE N. 08 - 27 - 04 - 2019

Collegio Giudicante: Lorenzo Scano – Domenico Raciti – Massimo Nanni

Ha emanato la seguente decisione.

Ricorrente **Soc. Amatori Vignoni Castel Goffredo**

S. d. A. Calcio Uisp Mantova

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Con atto trasmesso alla segreteria della SdA Calcio Uisp Regionale Lombardia il 10/04/2019, tramite e-mail, dal Comitato UISP Mantova Attività Calcio, la Società **Soc. Amatori Vignoni Castel Goffredo**, propone a questa Commissione Disciplinare di II° Grado della Regione Lombardia, ricorso avverso i provvedimenti disciplinari, emanati dal Giudice di primo grado del S.d.A. Calcio Uisp del comitato di Mantova, come da comunicato n° 30 del 04/04/2019, riferiti alla gara di Play off del campionato di Calcio Open a 11, disputata il 29.03.2019, tra le Società **Amatori Vignoni Casalmoro vs A.S.D. San Biagio Calcio**.

I provvedimenti impugnati, così come pubblicati con Comunicato n. 30 del 04.04.2019 del S.d.A. Calcio Uisp Mantova, sono:

- d) **Squalifica di MESI 8** del giocatore della Amatori Vignoni Sig. **RODELLA Marco**, tessera Uisp n° 190085926, per atti di violenza a gioco fermo ripetuti posti in essere nella medesima occasione nei confronti di un Avversario – Art. 227 (Art. 107 del R.D.) R.T.N.;
- e) **Squalifica di MESI 4** del giocatore della Amatori Vignoni Sig. **DEDORO Davide**, tessera Uisp n° 190085913, per atti di violenza a gioco fermo nei confronti di avversari nella mischia – Art. 226 (Art. 107 del R.D.) R.T.N.

La Società ricorrente, adducendo varie motivazioni, richiede, per le entrambe le sanzioni la derubricazione all'illecito disciplinare previsto dall'art. 106 R.D. ("Scorrettezza"), con conseguente applicazione della sanzione di cui all'art. 224 ("Scorrettezza a gioco fermo o in situazione chiaramente estranea alla fase di gioco in corso").

- Accertato che l'atto è stato presentato nei termini previsti dal nuovo R.T.N.
- Preso atto del versamento della cauzione al ricorso;
- Preso atto delle istanze di richiesta di riduzione delle sanzioni inflitte dal Giudice di I° Grado del S.d.A. Calcio Uisp del comitato di Mantova;
- Visionata attentamente la documentazione presentata;
- Visionato il Comunicato Ufficiale n° n. 30 del 04.04.2019 del S.d.A. Calcio Uisp Mantova;
- Visionati i referti degli Ufficiali di gara, con le integrazioni;

Premesso

- Che la UISP ed in particolare la S.d.A. Calcio Uisp è retta dai requisiti dell'amatorialità (principio inderogabile di cui all'art. 1 della Carta dei Principi)
- Pur non entrando nel merito del ricorso ma volendo considerare le motivazioni addotte, va chiarito che la Carta dei Principi, posta a fondamento dei diritti e dei doveri delle Associazioni e dei Soci, il Principio di lealtà in base al quale ogni socio deve sempre comportarsi con correttezza e lealtà, evitando qualsiasi atto teso a raggiungere un vantaggio ingiusto.
- **Principio di lealtà:** ogni Socio deve sempre comportarsi con correttezza e lealtà, evitando qualsiasi atto teso a raggiungere un vantaggio ingiusto o a provocare danno alla salute altrui. Deve quindi essere rifiutata e prevenuta qualsiasi forma di violenza **fisica o morale**.
- Che la UISP (Unione Italiana Sport Per tutti) è l'associazione di sport per tutti che ha l'obiettivo di estendere il diritto allo sport a tutti i cittadini. **Lo sport per tutti è un bene che interessa la salute, la qualità della vita, l'educazione e la socialità.** Sport, diritti, sociale, ambiente e solidarietà sono le parole guida di quest'Associazione. Che l'obiettivo è quello di giungere a una sensibilizzazione dell'opinione pubblica e a una pacifica convivenza fra persone di diverse culture attraverso **l'uso dello sport come strumento di socializzazione.**

MOTIVAZIONE

Questa Corte Disciplinare Regionale della Lombardia, dopo aver analizzato attentamente gli atti ricevuti, richiesti chiarimenti al comitato di Mantova SdA Calcio Uisp, letti i referti degli Ufficiali di gara, con le integrazioni degli stessi pervenute a questa commissione, ritiene che non sussista nessuna ragione per dubitare sulla veridicità e sulla sequenza degli eventi riportati, al di là di quanto affermato dai ricorrenti.

I ricorrenti affermano che, poiché l'art. 107 R.D. configura l'atto di violenza come "comportamento volontario **unicamente** tendente a colpire e/o a ledere l'integrità fisica di altro soggetto", nella fattispecie, esso non sussista, in quanto i due giocatori erano animati anche da altre intenzioni ("difendere un proprio compagno colpito a gioco fermo ovvero impedire o sedare una potenziale rissa").

Tale argomentazione appare strumentale e pretestuosa.

Infatti, al di là di quella che può essere l'intenzione complessiva dell'azione, che può comprendere anche altri comportamenti, l'art. 107 definisce il singolo atto nel colpire come "atto di violenza", qualora esso sia volto a ledere l'integrità fisica di un altro soggetto.

I documenti ufficiali di gara descrivono inequivocabilmente l'azione del sig. Rodella ("... con l'avversario a terra, lo colpiva ripetutamente più e più volte con violenti calci e pugni su tutto il corpo ...") e del sig. Dedoro ("... ripetuti violenti calci ...") come sicuramente tendenti a ledere l'integrità fisica dell'avversario.

Va inoltre rilevato che, pur volendo considerare la richiesta dei ricorrenti di valutare l'esistenza di attenuanti ("aver agito a seguito di provocazione o comunque atto violento dell'avversario"), bisogna tenere presente l'esistenza di quanto meno corrispondenti aggravanti nel caso del sig. Rodella, il quale ricopriva l'importante funzione di capitano della sua squadra. Attenuanti non applicabili, peraltro, al sig. Dedoro, il quale, precedentemente sostituito, rientrava sul terreno di gioco per compiere le azioni a lui addebitate, senza quindi poter essere stato provocato a ciò da comportamenti di avversari che già si trovavano all'interno del campo.

Pertanto, questa Commissione Disciplinare Regionale, ritiene di non trovare fondata la giustificazione della richiesta dei ricorrenti di rivedere le sanzioni inflitte ai due tesserati dal Giudice Unico di I° Grado,

pari al minimo edittale previsto rispettivamente dagli artt. 227 e 226 del R.D., la cui applicazione appare del tutto congrua a questa Corte.

P. Q. M.

La Commissione Disciplinare di II° Grado della Regione Lombardia

DELIBERA DI

- **Rigettare** la richiesta di derubricazione e di conseguente riduzione della sanzione, per il Sig. **RODELLA Marco**, tessera Uisp n° 190085926, per le motivazioni sopra esposte, confermando la squalifica di mesi 8 (otto) dal 04/04/2019 a tutto il 04/02/2020, comprensivo della sospensione dell'attività del comitato di appartenenza;
- **Rigettare** la richiesta di derubricazione e di conseguente riduzione della sanzione, per il Sig. **DEDORO Davide**, tessera Uisp n° 190085913, per le motivazioni sopra esposte, confermando la squalifica di mesi 4 (quattro) dal 04/04/2019 a tutto il 04/10/2019, comprensivo della sospensione dell'attività del comitato di appartenenza;
- di disporre l'incamerazione della cauzione, per il rigetto del reclamo;
- che detta delibera sia pubblicata integralmente sul Comunicato Ufficiale della Attività Calcio Uisp Regionale Lombardia e della Attività Calcio Uisp del Comitato di Mantova, per gli adempimenti di cui all' Art. 184 R.D. del R.T.N. vigente.

Così deciso in Milano, il 27/04/2019

Comm. Disciplinare di II° Grado
Uisp Calcio Reg. Lombardia

*Lorenzo Seano
Domenico Raciti
Massimo Nanni*

La presente delibera, composta da n° 4 pagine, è stata inviata, in data 27/04/2019, via e-mail a:

- Comitato Uisp Calcio Comitato di Mantova
- Comitato Regionale Uisp Calcio Lombardia

Così deciso in Varese, il 27/04/2019

Angelo Grotto

Giudice disciplinare di I° grado

Luca Ruspini

Coordinatore Attività

Tommaso Ramundo

*Responsabile S.d.A.
Comitato Regionale Lombardia*

Comunicato Ufficiale n.° 07 del 27/04/2019 composto da 24 pagine.

Uisp Unione Italiana Sport Per tutti - Comitato Regionale Lombardia

20158 Milano (MI) - Via Guerzoni, 23 - Tel. 02-83428950 Fax 02 83428956
- lombardia@uisp.it - www.uisp.it/lombardia - C.F.: 08656790154